

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GENNAI TONIETTI ERISIA

Presentata il 14 ottobre 1959

Durata massima del servizio degli assistenti ed aiuti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che viene sottoposta alla vostra approvazione consiste nello stesso articolo unico che formò oggetto della proposta n. 2064, annunciata alla Camera dei Deputati il 21 febbraio 1956, approvata dalla I Commissione il 15 marzo 1956, ma decaduta, dopo la trasmissione al Senato, al termine della passata legislatura. Permangono, tuttavia, i fondati motivi che diedero origine alla prima proposta, resi, anzi, oggi più validi e pressanti dal lungo periodo di tempo trascorso.

Come è noto, gli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, stabiliscono che l'assistente ospedaliero sia nominato per un biennio e possa essere riconfermato per un periodo non superiore ad un altro biennio (massimo quattro anni), l'aiuto per un quadriennio, con la facoltà per l'Amministrazione di riconfermarlo non oltre un secondo quadriennio (massimo anni 8).

Tale disposizione limitativa del periodo di servizio dei medici secondari, in contrasto con la stabilità in servizio dei primari fino al 65° o 70° anno, si ispira al criterio, in linea di massima ancora oggi valido, che non sia opportuno prolungare troppo la permanenza dei sanitari nei posti di assistenza e di aiuto, non solo perché detti posti sono considerati di preparazione alla promozione al posto di primario od al passaggio in servizio presso altri Enti o alla professione libera, ma anche

per evitare che aiuti ed assistenti, assorbiti sempre più da impegni extra ospedalieri, rallentino e rendano sempre meno efficace la loro collaborazione in ospedale con nocimento del servizio.

Pur riconoscendo la fondatezza del suesposto criterio di massima, si deve ammettere che un rapido avvicendamento dei secondari, in alcuni ospedali, soprattutto in quelli specializzati e lontani dai centri urbani, non è produttivo in quanto sottrae al servizio con eccessiva frequenza i collaboratori quando hanno raggiunto una buona preparazione specialistica, mentre non ne è sempre facile la sostituzione, date le particolari condizioni di ambiente e di servizio.

Voti per un limitato prolungamento del periodo di servizio degli assistenti e degli aiuti, sono stati formulati dalla Commissione di studio per i problemi riguardanti gli ospedali specializzati, nominata dalla Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere.

Senza modificare sostanzialmente i criteri informativi del regio decreto 30 settembre 1938 e senza aderire alla richiesta di un eccessivo prolungamento della durata in servizio di aiuti ed assistenti che tali criteri sovvertirebbe è opportuno e urgente porre riparo al disagio accusato da parecchi ospedali, essendo ciò facile e possibile senza compromettere la possibilità di qualsiasi radicale modificazione successiva del decreto del 1938 e senza pre-

cludere agli ospedali che lo credano opportuno la possibilità di limitare, come ora, a 2-4 anni la permanenza in servizio degli assistenti, a 4-8 anni quella degli aiuti.

Tale scopo è raggiunto riconoscendo, alle Amministrazioni degli ospedali, la facoltà di confermare per un terzo biennio gli assistenti, per un terzo quadriennio gli aiuti,

rendendo possibile la permanenza in servizio dei primi per un massimo di 6 anni, per i secondi di 12 anni.

Alla vostra approvazione è sottoposta questa proposta suggerita dall'intento di favorire, insieme all'ordine sanitario interno degli ospedali, gli interessi e la carriera di molti giovani medici.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è concessa alle Amministrazioni ospedaliere la facoltà di confermare per un terzo quadriennio gli aiuti e per un terzo biennio gli assistenti.